



DELIBERAZIONE N° 1269
SEDUTA DEL 9 OTT. 2007

Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità
DIPARTIMENTO

OGGETTO DD. GAR. n. 1484 del 9 ottobre 2006 - n. 530 del 16 aprile 2007 "Costituzione dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche" - "Progetto per le attività di monitoraggio, gestione e conservazione del patrimonio faunistico regionale - anno 2007 - 2008" - Approvazione schema di convenzione con I.N.F.S. e Protocollo di Intesa per la redazione del PACLO (Piano d'Azione per la Conservazione della Lontra) con il coordinamento del MATTM, I.N.F.S., Regione Basilicata (capofila).

Relatore ASSESSORE DIPTO AMBIENTE, TERRITORIO,
POLITICHE DELLA SOSTENIBILITÀ
La Giunta, riunitasi il giorno 9 OTT. 2007 alle ore 12,15 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1. Vito DE FILIPPO	Presidente	X	
2. VINCENZO FOLINO	Vice Presidente	X	
3. ANTONIO AUTILIO	Componente	X	
4. ROBERTO FALOTICO	Componente	X	
5. INNOCENZO LOGUERCIO	Componente		X
6. ANTONIO POTENZA	Componente	X	
7. VINCENZO SANTOCHIRICO	Componente	X	

Segretario: Avv. Maria Carmela SANTORO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto, secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 3 pagine compreso il frontespizio e di N° 1 allegati

UFFICIO RAGIONERIA GENERALE

Prenotazione di impegno N° _____ UPB _____ Cap. _____ per € _____

Assunto impegno contabile N° _____ UPB _____ Cap. _____

Esercizio _____ per € _____

IL DIRIGENTE
del Ufficio di Ragioneria Generale
IL DIRIGENTE Dr. Salvatore FERRAIOLI

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Atto soggetto a pubblicazione integrale per estratto

VISTA la L.R. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni concernente la "Riforma dell'organizzazione Regionale";

VISTA la DGR 11/98 con cui sono stati individuati gli atti rientranti in via generale nelle competenze della Giunta Regionale;

VISTE la DGR 1148/05 e la DGR 1380/05 relative alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali;

VISTA la DGR 2017/05 con cui sono state individuate le strutture dirigenziali ed è stata stabilita la declaratoria dei compiti alle medesime assegnati;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157;

VISTA la Legge Regionale 9 gennaio 1995, n. 2;

VISTA la D.G.R. n. 1484 del 9 ottobre 2006 "Costituzione dell'Osservatorio regionale degli habitat naturali e delle popolazioni faunistiche";

VISTA la D.G.R. n. 530 del 16 aprile 2007 con la quale è stato approvato il "Progetto per le attività di monitoraggio, gestione e conservazione del patrimonio faunistico" che comprende, tra l'altro, l'Intervento n. 2 "Monitoraggio della presenza della Lontra (*Lutra lutra*) in alcuni corsi fluviali della Basilicata tramite analisi genetiche";

CONSIDERATO che l'Intervento n. 2 riguardante il monitoraggio della presenza della Lontra in alcuni corsi fluviali della Basilicata tramite analisi genetiche anno 2007 del Progetto sopra nominato rappresenta una specie particolarmente protetta, non solo a livello nazionale ma anche comunitario;

CONSIDERATA:

- L'esistenza di nuclei vitali di Lontra (*Lutra lutra*) in alcuni corsi fluviali della regione e l'elevato interesse conservazionistico che tale specie riveste;
- Che la popolazione italiana di tale specie sta attraversando una fase particolarmente critica per la sopravvivenza in tutto il suo habitat storico, facendo registrare molte estinzioni locali;
- Che le motivazioni della rarefazione ed estinzioni locali sono poco note, considerata la difficoltà di osservare e censire direttamente la specie;
- Che l'alterazione degli habitat fluviali, in concomitanza con il crescente sfruttamento ed inquinamento antropico, può produrre un impatto sulle popolazioni relitte di Lontra.

RITENUTO di fondamentale importanza acquisire ulteriori informazioni relativamente allo *status* e alla dinamica della popolazione della lontra in Basilicata al fine di definire una strategia di conservazione della specie non solo a livello locale ma su tutto il territorio nazionale;

CONSIDERATO che l'I.N.F.S., ai sensi dell'art. 7 della citata L. n. 157/92, è massimo organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le Regioni e le Province in materia di fauna selvatica;

RITENUTO, pertanto, di avvalersi, sulla base del rapporto istituzionale delineato dalle norme sopra citate, per la realizzazione delle attività in questione, dell'Istituto Nazionale per la fauna Selvatica con sede in Ozzano Emilia (BO) in via Cà Fornacetta, 9;

PRESO ATTO della disponibilità dell'Istituto ad impegnarsi in tale attività secondo la proposta progettuale n. 2 del Progetto sopra richiamato;

CONSIDERATO che la Regione Basilicata ha aderito al Piano d'Azione interregionale per la conservazione della Lontra (*Lutra lutra*) nelle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria che obbliga le Parti contraenti all'approvazione e alla sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la redazione del Piano d'Azione Interregionale;

CONSIDERATO che i soggetti firmatari s'impegnano a collaborare alla redazione di un "Piano d'Azione Interregionale per la conservazione della Lontra" (PACLO) che dovrà ricevere la formale approvazione del

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale mantiene la piena responsabilità della supervisione e del coordinamento del Piano;

CONSIDERATO che i Soggetti capofila sono individuati nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per le aree protette e le associazioni ambientaliste, e nella Regione Basilicata per i soggetti istituzionali ai quali spettano:

- Il compito di garantire fra i vari partner il necessario flusso di informazioni;
- L'organizzazione di un tavolo istituzionale dedicato alla formulazione delle proposte di carattere istituzionale;
- L'organizzazione della Segreteria del Comitato tecnico – scientifico.

RITENUTO necessario sottoscrivere il Protocollo d'Intesa per la redazione del Piano d'Azione Interregionale per la Conservazione della Lontra impegnandosi a recepirlo e a garantirne l'applicazione della normativa e nella programmazione e pianificazione territoriale di propria competenza;

RITENUTO, pertanto, di provvedere con il presente atto a formalizzare attraverso specifica convenzione, il cui testo è allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale ed alla cui sottoscrizione provvederà per la Regione il Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità;

PRESO ATTO della disponibilità economica rinveniente dall'impegno n. 959 assunto con la D.G.R. n. 530 del 16 aprile 2007, che per questa specifica attività prevede la somma di € 30.000,00 all'interno della somma complessiva di € 170.333,94 dell'impegno originario quale rimborso spese per l'attività di ricerca e catalogazione genetica a cura dell'I.N.F.S., come da allegato schema di convenzione, oltre ad un importo di € 20.000,00, sempre nell'ambito delle somme disponibili in forza dell'impegno sopra richiamato, per l'attività di coordinamento e supporto alla segreteria del M-A.T.T. in qualità di regione capofila del P.A.C.L.O. e quale quota di partecipazione della Regione Basilicata alla redazione del Piano Operativo;

DELIBERA

1. **di approvare** l'allegato schema di convenzione con l'I.N.F.S. relativamente all'intervento n. 2 del "Progetto per le attività di monitoraggio, gestione e conservazione del patrimonio faunistico" riguardante il monitoraggio della presenza della Lontra in alcuni corsi fluviali della Basilicata tramite analisi genetiche, delegando la Direzione generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e politiche della Sostenibilità alla sottoscrizione;
2. **di approvare** la bozza relativa al Protocollo d'Intesa per la redazione del Piano d'Azione Interregionale proposta dal MATTM, in allegato alla presente deliberazione e di **delegare** alla sottoscrizione di detto Protocollo per la conservazione della Lontra, l'Assessore o un suo delegato del Dipartimento Ambiente, territorio e Politiche della Sostenibilità;
3. **di dare mandato** all'Ufficio Tutela della Natura per la redazione di tutti gli atti consequenziali.

L'ISTRUTTORE

IL RESPONSABILE P.O.

Cataldo Pagano
Specifica Responsabilità (Cataldo Pagano)

IL DIRIGENTE

Arch. Antonio D'Ottavio
(Arch. Antonio D'Ottavio)

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa e nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA REGIONE BASILICATA E ISTITUTO NAZIONALE PER LA FAUNA SELVATICA PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI RICERCA "MONITORAGGIO DELLA PRESENZA DELLA LONTRA IN ALCUNI CORSI FLUVIALI DELLA BASILICATA TRAMITE ANALISI GENETICHE ANNO 2007".

PREMESSO CHE:

Per i motivi e le finalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. _____ del _____ esecutiva, si ritiene necessario affidare l'incarico indicato in epigrafe,

L'anno duemila _____, il giorno _____, del mese di _____ in Potenza,

TRA

la Regione Basilicata, c.f. 80002950766, con sede in Potenza, viale della Regione Basilicata, 5, legalmente rappresentata dal Dirigente Generale del Dipartimento Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità _____, nato a _____ il _____ e residente per la carica presso la Regione Basilicata, nel prosieguo più semplicemente denominata Regione,

E

Istituto Nazionale per la fauna Selvatica (d'ora in avanti INFS) con sede in Ozzano Emilia (BO), Via Cà Fornacetta, 8, codice fiscale 80011410372, rappresentato dal Dott. Giuseppe Di Croce, il quale interviene ed agisce in questo atto nella qualità di legale rappresentante dell'INFS

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art.1

Oggetto della convenzione

La Regione, in forza della deliberazione della Giunta regionale n. _____ del _____ affida all'INFS, che accetta, l'incarico di realizzare indagini genetiche specifiche previste nel progetto di durata annuale denominato "Monitoraggio della presenza della Lontra in alcuni corsi fluviali della Basilicata tramite analisi genetiche anno 2007", approvato con la suddetta deliberazione, per un costo complessivo a carico della Regione di Euro 30.000,00.

Art. 2

Contenuti del progetto di ricerca

1. Il progetto, tramite l'analisi del DNA estratto dalle feci di Lontra, si propone di:

- identificare e mappare con certezza la presenza della specie nei vari tratti dei diversi corsi fluviali;
- delimitare gli spostamenti e gli ambiti territoriali frequentati dai singoli individui;
- ottenere una stima del numero di esemplari di Lontra presente negli ambiti territoriali;
- analizzare i campioni biologici derivanti da animali rinvenuti sia vivi che morti.

2. I campioni biologici verranno raccolti in ambiti fluviali interessati dalla presenza della specie, secondo un protocollo definito dall'INFS e secondo modalità concordate con il responsabile dell'Osservatorio Faunistico Regionale.
3. I campioni biologici saranno georeferenziati e corredati da informazioni riguardanti segnalazioni di presenza Lontra.

Art. 3

Durata ed esecuzione della convenzione

1. Il progetto che dovrà essere realizzato entro dodici mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto, si suddivide in tre tranches della durata di quattro mesi ciascuna in sé autonome e distinte con relativa produzione di obiettivi e risultati specifici che concorrono come tali al raggiungimento di quelli previsti in progetto.
2. La validità operativa del progetto è subordinata all'esito positivo della verifica dei risultati conseguiti così come indicato al successivo art. 5; pertanto la presente convenzione vincola finanziariamente e scientificamente l'INFS, solo per l'anno di attività.
3. Entro 2 (due) mesi successivi alla data di scadenza l'INFS si impegna espressamente a presentare la relazione finale dell'attività svolta.

Art. 4

Responsabilità

1. Ai fini dell'adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione della presente convenzione, l'INFS assicura la messa a punto delle metodiche del progetto, il coordinamento con l'Osservatorio Faunistico Regionale, la realizzazione ed elaborazione dei dati e la produzione degli elaborati finali.
2. La responsabilità tecnico – scientifica e il coordinamento delle indagini genetiche è affidata al Dott. Ettore Randi, dipendente dell'INFS con profilo di "dirigente di ricerca".
3. La regione Basilicata assicurerà per la realizzazione della ricerca la più ampia collaborazione. A tal fine metterà a disposizione per il coordinamento locale delle attività, la collaborazione con l'Osservatorio Faunistico Regionale e le documentazioni esistenti ed utili ai fini della ricerca da svolgere.
4. Il referente interno all'Osservatorio Faunistico Regionale responsabile per il coordinamento locale della ricerca è il funzionario Carlo Gilio, responsabile dell'Osservatorio Faunistico Regionale è il funzionario Cataldo Pagano.
5. La Regione e l'INFS si impegnano a convocare periodicamente incontri finalizzati alla verifica dello stato di avanzamento della ricerca.

Art. 5

Finanziamento e modalità di erogazione

1. Per lo svolgimento delle attività previste nella prima annualità del progetto, definite sulla base dell'art. 2 della presente convenzione, la Regione riconosce all'INFS un finanziamento di Euro 30.000,00 a titolo di rimborso spese delle spese sostenute.
2. Il predetto finanziamento verrà erogato in un'unica soluzione al termine delle attività programmate e a presentazione di una relazione finale sull'attività svolta contenente i risultati ottenuti e una valutazione di tipo tecnico – scientifico.

Art. 6

Responsabilità civile e penale

1. La Regione è sollevata da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'INFS durante la permanenza presso gli uffici regionali, salvo i casi di dolo o colpa grave. L'INFS esonera e comunque tiene indenne la regione da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.
2. L'INFS, da parte sua, è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Regione durante la permanenza nei locali dello stesso INFS, salvo i casi di dolo o colpa grave.
3. La Regione esonera e comunque tiene indenne l'INFS da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente.

Art. 7

Utilizzazione dei risultati

1. La Regione e l'INFS hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati dell'attività oggetto della presente convenzione.
2. Nel caso di pubblicazione anche parziale dei risultati dell'attività ciascun Ente si impegna a menzionare l'altro ed a fornirgli copia della pubblicazione stessa.

Art. 8

Risoluzione per inadempimento

1. E' espressamente convenuto che la presente convenzione si risolve su dichiarazione della Regione, qualora l'INFS non abbia adempiuto alle obbligazioni di cui all'art. 7 e la diffida all'adempimento notificata per lettera raccomandata all'INFS sia rimasta senza effetto nel termine di 20 giorni dalla avvenuta ricezione della medesima all'INFS.
2. Nel caso di inadempimenti diversi da quelli previsti al punto precedente, ogni parte contraente può risolvere la presente convenzione conformemente alle disposizioni di legge.
3. L'INFS si riserva eventualmente di risolvere la convenzione nel caso di insorgenza di non prevedibili ed obiettive difficoltà riscontrate anche dal referente interno alla Regione di cui al precedente articolo 4. in tal caso i contraenti valuteranno l'ammontare che la Regione dovrà erogare all'INFS per l'attività fino allora svolta.

Art. 9

Definizione delle controversie

1. Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dalla presente convenzione. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per ogni eventuale vertenza che insorgesse tra le parti relativamente alla validità, interpretazione od esecuzione della presente convenzione si intende esclusivamente competente il Foro di Potenza.

Art. 10

Registrazione

1. Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 6, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modifiche ed integrazioni, a cura e spese della parte richiedente.
2. La presente convenzione viene redatta in duplice copia.

Letto, approvato e sottoscritto

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REDAZIONE DEL PIANO D'AZIONE
INTERREGIONALE

Piano d'Azione per la Conservazione della Lontra (*Lutra lutra*)
nelle Regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria.

PACLO

Premesso che:

- La direttiva "Habitat" 92/43/CEE impone agli Stati membri di:
 - sorvegliare lo stato di conservazione della Lontra (art. 11),
 - promuovere la ricerca, lo scambio di informazioni per garantire un efficace coordinamento della ricerca attuata nella Comunità europea (art. 18 c. 1);
- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 inserisce la Lontra tra le specie particolarmente protette (art. 2, c. 1);
- la Convenzione degli Appennini, firmata a L'Aquila il 24 febbraio 2006, ha come finalità, tra le altre, quelle di:
 - coinvolgere tutti i soggetti istituzionali, le Associazioni, gli Enti interessati alla condivisione degli obiettivi e alla attuazione della politica di tutela e valorizzazione della dorsale appenninica;
 - identificare le priorità dei progetti di tutela e di sviluppo sostenibile delle risorse naturali e delle azioni nei vari settori relativamente ai vari territori interessati dalla dorsale appenninica;
 - riconoscere il ruolo strategico dell' Appennino nel contesto euro-mediterraneo;
 - far rientrare il progetto APE (Appennino Parco d' Europa) tra gli obiettivi prioritari delle politiche di sviluppo dei Quadri Strategici Regionali e Nazionali per la programmazione dei Fondi Strutturali 2007-2013 relativamente ai territori interessati della dorsale appenninica;
- e considerato che la sopra citata Convenzione obbliga le Parti contraenti ad impegnarsi nell'attuazione di adeguate misure rivolte a garantire:
 - la protezione della flora e della fauna e dei loro habitat, la tutela degli ambiti di connessione ecologica per la salvaguardia e la protezione delle specie e la protezione dei sistemi naturali complessi presenti nella catena appenninica e indispensabili alla conservazione della biodiversità;
- la conservazione della Lontra, specie di interesse comunitario inserita negli allegati II e IV della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE ed in allegato B e D del DPR 8 settembre 1997 n. 357 e successive modifiche ed integrazioni, è di competenza del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- lo *status* di conservazione delle popolazioni di Lontra della penisola italiana appare, alla luce delle informazioni disponibili, critico; si rende pertanto urgente ed ineludibile l'approvazione ed implementazione, da parte di tutte le Amministrazioni competenti, di una politica coordinata che

definisca stringenti azioni in materia, tra le altre, di monitoraggio, gestione dei conflitti tra con le attività umane, recupero delle popolazioni periferiche, tutela dell'ambiente e contenimento dei fattori di disturbo;

- coerentemente con il dettato delle disposizioni nazionali ed internazionali le sottoscritte Amministrazioni concorrono al perseguimento dell'obiettivo nazionale e comunitario di conservazione della Lontra;
- la particolare biologia della Lontra, specie il cui home range ricopre aree molto ampie di scala sovranazionale e sovranazionale, rende evidente che i confini regionali non possono rappresentare linee che caratterizzano misure d'intervento sugli animali eccessivamente diversificate;
- é necessario coordinare ed armonizzare le politiche gestionali, superando le carenze che limitano l'efficacia degli interventi di conservazione e gestione;
- la conservazione della lontra richiede prioritariamente il monitoraggio della specie e l'attivazione di misure coordinate di prevenzione e mitigazione dei conflitti con le attività dell'uomo;
- il Corpo Forestale dello Stato svolge istituzionalmente il ruolo di controllo del territorio e di repressione del bracconaggio, elementi cardine nella conservazione delle specie animali;
- le Regioni, le Province, le Aree protette svolgono un ruolo cardine nella gestione della Lontra nell'ambito dei territori di competenza, in quanto Enti in grado di coordinare le attività svolte dai vari soggetti, istituzionali e non, nell'ambito dei territori in cui la specie è presente (Aree protette, Università, Istituti di ricerca, Guardie faunistico-venatorie, Associazioni ambientaliste e venatorie ecc...);
- nel definire le modalità di realizzazione dell'auspicata gestione coordinata, è necessario tener conto delle peculiari situazioni normative e organizzative degli Enti, facendo tesoro delle esperienze finora maturate nelle realtà locali. Il raccordo è facilitato dal confronto fra Amministrazioni dotate di analoghe competenze in materia di gestione della fauna selvatica;
- che l'Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano ha svolto in collaborazione con il Dipartimento di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Università di Roma "La Sapienza un programma di ricerca sulla biologia ed ecologia della Lontra, nel cui ambito è stata svolta un'analisi sulla distribuzione della lontra nel centro – sud Italia;
- il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha individuato nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano il soggetto capofila delle attività previste dal presente Piano d'Azione Interregionale per il monitoraggio, la conservazione e la gestione della Lontra; l'Ente Parco Nazionale si avvarrà per le fasi decisionali di un gruppo di coordinamento costituito dai referenti dei soggetti firmatari;
- che l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), nell'ambito delle sue funzioni istituzionali, rappresenta il referente scientifico nazionale delle attività di conservazione e gestione delle specie di fauna selvatica in Italia;

- che il 23 ottobre 2005 a Padula (SA), nell'ambito del convegno internazionale European Otter Workshop, dedicato alla ricerca e conservazione della lontra europea, si è svolta una tavola rotonda sullo stato di conservazione della lontra in Italia da cui è emersa la necessità di istituire un tavolo tecnico e un tavolo istituzionale che portino alla definizione di un Piano d'Azione nazionale;
- che il MATTM, impegnato nella promozione di iniziative di tutela e nel coordinamento di attività di gestione e conservazione della lontra in Italia, ha stipulato una Convenzione con l'Università del Molise, registrata in data 26/10/2006, avente per oggetto la realizzazione di una "Rete Ecologica per la Lontra";
- che la Regione Basilicata, con Deliberazione n. 530 del 16/04/2007, ha approvato il "Progetto per le attività di monitoraggio, gestione e conservazione del patrimonio faunistico regionale", che comprende il monitoraggio della presenza della lontra in alcuni corsi fluviali della regione, mediante analisi genetiche di campioni biologici raccolti, e che, con la stessa delibera domanda a successivi atti deliberativi le approvazioni degli schemi di Convenzione tra la Regione Basilicata e l'INFS, per l'espletamento della convenzione stessa;

Tutto ciò premesso, gli Enti sottoscritti concordano sull'opportunità e urgenza di definire un coordinamento che faciliti i processi partecipativi di monitoraggio, di conservazione e di gestione della Lontra.

Per quanto concerne il contesto internazionale, ritengono auspicabile promuovere e sviluppare sia iniziative amministrativo/finanziarie in ambito U.E. al fine di affrontare in modo coordinato le problematiche conservazionistiche e gestionali riferite alla presenza della Lontra, sia iniziative di coordinamento e raccordo tecnico-scientifico con l'*Otter Specialist Group* dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN).

Pertanto, tra:

1. MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE;
2. REGIONE MOLISE, ASSESSORATO ...;
3. REGIONE CAMPANIA, ASSESSORATO ...;
4. REGIONE PUGLIA, ASSESSORATO.....;
5. REGIONE ABRUZZO, ASSESSORATO
6. REGIONE BASILICATA, ASSESSORATO.....;
7. REGIONE CALABRIA, ASSESSORATO.....;
8. PROVINCIA DI MATERA, ASSESSORATO.....;
9. CORPO FORESTALE DELLO STATO;
10. PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO;
11. PARCO NAZIONALE DEL POLLINO;

12. PARCO NAZIONALE DELLA SILA
13. UNIVERSITA' DEL MOLISE;
14. WWF ITALIA;
15. LEGAMBIENTE;

si concorda e si sottoscrive quanto segue:

ART. 1
Oggetto dell'intesa

I Soggetti firmatari del presente protocollo s'impegnano a collaborare nell'ambito della problematica riferita al monitoraggio, alla conservazione e alla gestione delle popolazioni di Lontra centro-meridionali, al fine di individuare una strategia comune e condivisa d'intervento e raccordare, per quanto possibile, le azioni da intraprendere.

ART. 2
Piano d'Azione Interregionale

I soggetti firmatari s'impegnano a collaborare alla redazione di un "Piano d'Azione interregionale per la conservazione della Lontra" (PACLO). In relazione alle competenze nazionali in materia di conservazione della Lontra (*Lutra lutra*), il Piano d'Azione dovrà ricevere la formale approvazione del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, il quale mantiene la piena responsabilità della supervisione e del coordinamento del Piano.

Il Piano rappresenterà il documento di riferimento delle Regioni, delle Province e delle Aree protette per coordinarsi in merito ad alcuni aspetti gestionali fra i quali:

- monitoraggio, studio genetico e messa in comune delle informazioni;
- criteri e procedure d'indennizzo e di prevenzione danni;
- criteri e procedure d'intervento in situazioni critiche e d'emergenza;
- formazione degli operatori;
- iniziative di comunicazione;
- cartografie di corredo e zonizzazioni necessarie alla salvaguardia;
- definizione delle aree contigue ai parchi ai sensi dell'art. 32 della legge 394/91 ai fini della tutela della Lontra e delle relative misure ;
- collegamento con iniziative e azioni nazionali attivate come presupposto per la realizzazione del Piano d'Azione Nazionale per la specie;
- progetti specifici di intervento e di salvaguardia necessari alla sua attuazione, comprensivi delle attribuzioni istituzionali di competenza e delle previsioni di spesa;
- vincoli e norme di tutela da inserire nelle normative nazionali, regionali e locali, negli strumenti di pianificazione territoriale, nonché, specifiche tecniche per le azioni cogenti sulle aste fluviali, negli strumenti di pianificazione territoriale, nonché nelle procedure di valutazione e di controllo;
- rapporti internazionali e accesso agli strumenti di finanziamento dell'U.E.;
- azioni da intraprendere con carattere di urgenza;
- centri di allevamento e recupero.

Il Piano definirà, nelle linee generali, un programma di lavoro pluriennale e raccordato, concordato tra gli Enti firmatari, da sottoporre a revisione ogni 5 anni e ogni qualvolta fosse opportuno provvedere ad aggiornamenti urgenti.

Il presente protocollo d'intesa viene riconosciuto come progetto prioritario ai sensi dell'art. 3 della Convenzione degli Appennini citata in premessa.

ART. 3

Stesura del Piano d'Azione Interregionale

I sottoscrittori del presente Protocollo contribuiranno alla stesura di detto Piano, con il coordinamento del MATTM e la supervisione scientifica dell'IN.F.S.

Ai fini della redazione del Piano potranno essere impiegati tecnici, individuati in accordo con gli altri Enti firmatari, che opereranno in stretto raccordo con i referenti di cui all'art. 4.

Per la redazione di tale documento, i Soggetti firmatari s'impegnano a mettere a disposizione le informazioni necessarie e utili in loro possesso.

ART. 4

Soggetti capofila, referenti e iter di approvazione

I Soggetti capofila sono individuati nel Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, per le aree protette e le associazioni ambientaliste, e nella Regione Basilicata per i soggetti istituzionali.

Ai Soggetti capofila spettano:

- il compito di garantire fra i vari partner il necessario flusso di informazioni;
- il coordinamento delle altre attività relazionate al presente protocollo;
- l'organizzazione di un tavolo istituzionale dedicato alla formulazione delle proposte di carattere istituzionale;
- l'organizzazione della Segreteria del Comitato tecnico-scientifico.

Ogni Soggetto firmatario s'impegna a individuare e comunicare al Soggetto capofila le Strutture referenti e il nominativo dei funzionari responsabili per quanto attiene il presente protocollo, anche rispetto al coinvolgimento di Soggetti terzi nell'ambito del territorio di competenza.

Sarà cura del Tavolo Istituzionale svolgere tutte le consultazioni più opportune con le popolazioni interessate e con le organizzazioni attive in materia al fine di raccogliere tutte le informazioni disponibili e di ottenere il massimo coinvolgimento.

Al presente protocollo possono aderire ulteriori soggetti che operano nel territorio interessato dalla presenza della Lontra.

L'INFS è la struttura di riferimento scientifico per la predisposizione del piano.

L'Università del Molise, anche con la collaborazione dei soggetti firmatari, curerà l'organizzazione della raccolta dati cartografici, di cui all'art. 6.

L'adozione del Piano e delle relative norme di salvaguardia sono demandate ai Soggetti firmatari, .

L'approvazione del Piano è riservata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, previo parere dell'INFS e sentita la Conferenza Unificata.

Conseguentemente all'approvazione del piano ogni Soggetto firmatario s'impegna a recepirlo e a garantirne l'applicazione nella normativa e nella programmazione e pianificazione territoriale di propria competenza.

ART. 5 Comitato tecnico-scientifico

E' costituito un Comitato tecnico-scientifico preposto alla raccolta delle documentazioni e alla definizione di proposte progettuali relative al PACLO, sotto il coordinamento e la supervisione tecnico-scientifica dell'INFS, che definisce standard e requisiti tecnici delle proposte progettuali.

Fanno parte del Comitato tecnico-scientifico:

RAPPRESENTANTI:

- ...
- ...
- ...

La Segreteria del Comitato tecnico-scientifico (Segreteria Tecnica) ha sede presso il MATTM e si avvale degli esperti nelle materie trattate, di fauna e di pianificazione territoriale.

Presso la Segreteria Tecnica sono depositate le documentazioni raccolte e viene effettuata l'elaborazione, la revisione e la redazione degli atti intermedi e finali, sotto la supervisione dell'INFS.

La Segreteria Tecnica è comunque costituita da 2 membri di cui uno in rappresentanza dell'INFS con il compito di supervisione scientifica e uno in rappresentanza del MATTM.

ART. 6 Fasi del lavoro e programma temporale

Si individuano le seguenti fasi di lavoro:

- a) individuazione delle Strutture referenti coinvolte nell'ambito del territorio di competenza e comunicazione al Soggetto capofila del nominativo dei funzionari responsabili;
- b) individuazione del programma, di possibili interventi e di disposizioni da mettere in atto con decorso urgente;
- c) incontri di raccordo e confronto, raccolta di informazioni, definizione dello stato delle conoscenze;
- c) - 1) creazione di una banca dati cartografica (Webgis);
- d) elaborazione delle cartografie tematiche e di base;
- e) consegna da parte dei tecnici incaricati alle strutture referenti della prima bozza del documento;
- f) valutazione della bozza del documento e raccolta delle osservazioni da parte del Soggetto capofila. Modifica della bozza del documento con le osservazioni condivise;
- g) definizione delle cartografie di salvaguardia e di zonizzazione;
- h) consegna da parte dei tecnici incaricati e distribuzione alle strutture referenti della versione finale del documento;
- i) adozione del Piano da parte dei Soggetti firmatari e suo inoltro al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per l'approvazione definitiva.

I firmatari del presente Protocollo individuano il seguente calendario dei lavori che si impegnano, fatte salve cause di forza maggiore, a rispettare:

1. entro 3 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere a) , b) e c) del paragrafo precedente;
2. entro 6 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere d), e) ed f) del paragrafo precedente;
3. entro 9 mesi dalla firma del protocollo da parte di tutti i Soggetti firmatari, svolgimento delle fasi di cui alle lettere g), h) ed i) del paragrafo precedente;
4. entro 12 mesi dalla firma del protocollo, adozione del Piano, secondo la lettera j) del paragrafo precedente, da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, previo parere scientifico dell'INFS.

ART. 7
Spese

Le spese relative all'operato previsto nel presente Protocollo relativo alla stesura del Piano, saranno assunte da parte dei Soggetti firmatari con successivi atti.

La supervisione scientifica dell'I.N.F.S. sarà fornita secondo quanto previsto dalla Convenzione del 27.12.2005 sottoscritta con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Con esclusivo riferimento alle iniziative collegialmente concordate, ogni Soggetto firmatario s'impegna a coprire la quota parte di competenza.

Al presente protocollo possono aderire ulteriori soggetti che operano nel territorio interessato dalla presenza della Lontra contribuendo all'attuazione dello stesso sia con l'esercizio delle competenze di legge sia con l'erogazione di risorse per la realizzazione di progetti di intervento previsti dal Piano d'Azione.

Roma, -----

RATIFICA DEI SOGGETTI FIRMATARI:

...
...

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO

F. J. J. J.

IL PRESIDENTE

[Signature]

Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data 12.10.07
al Dipartimento interessato al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

F. J. J. J.

